DELIBERAZIONE N. 88

CONSIGLIO N. 10 DI DATA 28.11.2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: **CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER ATTIVITÀ DI RICERCA TRA AREA SCIENCE PARK E CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO, ISTITUTO NAZIONALE TUMORI. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE**

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	<u>Aventi diritto di voto:</u>		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Sabrina Strolego	X	
3.	Alberto Aloisio	X	
	<u>Senza diritto di voto:</u>		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella		X
3.	Rodolfo Fiocchi	X	
	CORTE DEI CONTI		
1.	Tiziano Tessaro	X	
	IL DIRETTORE GENERALE		
1.	Anna Sirica	X	

SEGRETARIO: Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022, n. 24, in base al quale l'Ente ha avviato un intenso programma di rafforzamento delle proprie Piattaforme Tecnologiche operate in modalità *Open Lab*, dando in particolare grande impulso alla realizzazione della Piattaforma per le Scienze della Vita attraverso l'investimento per l'installazione del Laboratorio di Genomica ed Epigenomica LAGE collegato al Data Center ORFEO, la cui operatività congiunta e fortemente integrata ha rappresentato e rappresenta un punto di forza e di specificità della piattaforma di Area Science Park nel quadro nazionale dei laboratori di genomica;

ATTESO che l'aggregazione di risorse e strumenti sulla suddetta piattaforma tematica fornisce la massa critica "locale" per sviluppare una rete di collaborazione tra nodi di competenza su scala nazionale, come avvenuto durante l'emergenza Covid-19 attraverso campagne di sequenziamento sia come servizio alle strutture sociosanitarie che per attività di ricerca e applicazione in terapia e diagnostica;

CONSIDERATO che Area Science Park intende sviluppare attività di ricerca in ambito genomico su malattie oncologiche presso il proprio Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica (RIT) e che ha esplorato a tale scopo la possibilità di collaborare con il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Istituto Nazionale Tumori;

PRESO ATTO che il suddetto Centro di Riferimento Oncologico di Aviano ha manifestato interesse nei riguardi della proposta di collaborazione formulata da Area Science Park, esprimendo specifica attenzione scientifica e tecnica per l'implementazione di indagini di sequenziamento genico massivo e per il corrispondente utilizzo di risorse di calcolo, di *storage* dei dati e di analisi bioinformatiche;

ATTESO che, in ragione del comune interesse per la progettazione e lo sviluppo di linee di ricerca riguardanti la genomica ed epigenomica dei tumori, Area Science Park e il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano hanno raggiunto un'intesa finalizzata all'instaurazione di un rapporto di collaborazione, con l'obiettivo di valorizzare le competenze, gli insediamenti e le strumentazioni già presenti sul territorio regionale, per potersi confrontare con i grandi distretti scientifici europei e internazionali nell'ambito della genomica, dell'epigenomica e delle scienze omiche in generale, nonché di promuovere tutte le possibili sinergie tra attori regionali, nazionali e internazionali;

DATO ATTO che nel descritto contesto Area Science Park e il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano hanno convenuto di sancire la suddetta intesa attraverso la stipulazione di una Convenzione Quadro di collaborazione scientifica sul tema di comune interesse della progettazione e dello sviluppo di linee di ricerca riguardanti la genomica ed epigenomica dei tumori, che includa:

- lo svolgimento di attività di ricerca;

- l'utilizzo dei sequenziatori e del datacenter ORFEO in dotazione ad Area Science Park da parte del personale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano;
- la partecipazione a progetti di ricerca;
- l'effettuazione di pubblicazioni scientifiche;
- la gestione e la valorizzazione della proprietà intellettuale;
- la definizione delle strategie di protezione di specifici ritrovati;

VISTO l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione "l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali";

PRESA VISIONE del testo della Convenzione Quadro, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che prevede che la collaborazione tra le parti venga attuata mediante specifici progetti, la cui proposta competa alla Direzione di Area Science Park o alle Strutture del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, di volta in volta regolamentati da successivi atti, accordi e/o convenzioni idonei ad assicurare l'adeguamento dei progetti stessi che ne costituiranno l'oggetto alle nuove evidenze legate al continuo sviluppo degli argomenti trattati, a garantirne il continuo aggiornamento e a rendere la Convenzione Quadro più efficace e capace di sviluppo in tempi più rapidi;

RITENUTO:

- di adottare il testo della suddetta Convenzione Quadro di collaborazione scientifica per attività di ricerca con il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di indicare quale responsabile scientifico dell'attuazione della Convenzione Quadro stessa *il dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca e Innovazione Tecnologica*;

DATO ATTO che la Convenzione Quadro in oggetto sarà sottoscritta dalla Presidente, con facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

- di adottare il testo della Convenzione Quadro di collaborazione scientifica tra Area Science Park e il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Istituto Nazionale Tumori sul tema della progettazione e dello sviluppo di linee di ricerca riguardanti la genomica ed epigenomica dei tumori, che sarà sottoscritta dalla Presidente, con facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

- di indicare quale responsabile scientifico dell'attuazione della suddetta Convenzione Quadro *il dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca e Innovazione Tecnologica*.

IL SEGRETARIO

Diego Arocchi

DIEGO AROCCHI Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

LA PRESIDENTE

Caterina Petrillo



Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA
C=IT

CONVENZIONE QUADRO

DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER ATTIVITÀ DI RICERCA

TRA

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito per brevità denominata "Area Science Park"), con sede legale in Località Padriciano n. 99, 34149 Trieste, in persona della Presidente Prof.ssa Caterina Petrillo, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula della presente Convenzione Quadro con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del XXXXXXXXXX, n. XXX

E

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Istituto Nazionale Tumori (di seguito per brevità denominato "CRO"), con sede legale in Via Franco Gallini n. 2, 33081 Aviano (PN), in persona del Direttore Generale Dott.ssa Francesca Tosolini, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Istituto, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula della presente Convenzione Quadro con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXX, n. XXX

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o disgiuntamente come "la Parte"

PREMESSO CHE

- Area Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il

trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;

- nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;
- Area Science Park, nell'ambito della propria articolazione organizzativa, ha recentemente costituito l'Istituto denominato "Ricerca per l'Innovazione Tecnologica" (nel seguito indicato come "Istituto RIT"), avente nel suo organico esperti di comprovata qualificazione a livello nazionale sui temi della genomica, della bioinformatica, dei modelli matematici, della biofisica, dell'intelligenza artificiale, della *data science*, del calcolo ad alte prestazioni e del *data management* e al quale sono attribuite, tra le altre,

le seguenti aree di responsabilità:

- o ricerca scientifica e istituzionale relativa ai temi previsti dallo Statuto dell'Ente, nonché alle specifiche tematiche individuate dal Piano Triennale di Attività;
- o gestione delle piattaforme tecnologiche e delle infrastrutture ICT;
- o definizione e progettazione di Piattaforme Tecnologiche a servizio della ricerca di base, applicata e industriale in settori tecnologici strategici per l'Ente;

- come rappresentato nel Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022, n.24, Area Science Park ha avviato un intenso programma di rafforzamento delle proprie Piattaforme Tecnologiche operate in modalità Open Lab, dando in particolare grande impulso alla realizzazione della Piattaforma per le Scienze della Vita attraverso l'investimento per l'installazione del Laboratorio di Genomica ed Epigenomica LAGE collegato al Data Center ORFEO, la cui operatività congiunta e fortemente integrata ha rappresentato e rappresenta un punto di forza e di specificità della piattaforma di Area Science Park nel quadro nazionale dei laboratori di genomica;
- l'aggregazione di risorse e strumenti sulla suddetta piattaforma tematica fornisce la massa critica "locale" per sviluppare una rete di collaborazione tra nodi di competenza su scala nazionale, come avvenuto durante l'emergenza Covid-19 attraverso campagne di sequenziamento sia come servizio alle strutture sociosanitarie che per attività di ricerca e applicazione in terapia e diagnostica;

- Area Science Park, intendendo sviluppare attività di ricerca in ambito genomico su malattie oncologiche presso il proprio Istituto RIT, ha esplorato la possibilità di collaborare con il CRO,
- il CRO è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) classificato come ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per l'Oncologia, avente tra i suoi scopi quello di sviluppare programmi assistenziali, di ricerca e di alta formazione in ambito oncologico e interesse a migliorare le proprie capacità nell'acquisizione, archiviazione e analisi di dati strutturati e non-strutturati, anche attraverso collaborazioni inter-istituzionali;
- il CRO è dedicato allo sviluppo dell'eccellenza nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie oncologiche ed è impegnato a:
 - svolgere attività di trasferimento delle conoscenze acquisite attraverso le attività assistenziali e di ricerca, di insegnamento teorico-pratico, di addestramento e di formazione, direttamente e in collaborazione con Università e con altre Istituzioni nazionali e internazionali;
 - svolgere, ai sensi dell'art. 8, comma 7, D.Lgs. 288/2003, attività di alta formazione nell'ambito dell'oncologia e dell'organizzazione ospedaliera;
 - stabilire e consolidare forme di collaborazione nel settore Oncologico con enti, istituzioni, laboratori di ricerca italiani e stranieri, al fine di sviluppare sinergie (ad esempio, Alleanza contro il Cancro) nel campo della ricerca scientifica, della formazione e dell'assistenza, nonché di contribuire al miglioramento dello stato di salute anche in aree

geografiche extra-nazionali per popolazioni individuate da specifici accordi;

- partecipare, nell'ambito dei propri fini istituzionali, alla realizzazione di programmi indicati dai Piani Sanitari Nazionali e Regionali, dai programmi della Commissione Europea e delle Agenzie Internazionali, nonché supportare altre iniziative promosse dalla Regione nel campo della cooperazione internazionale.

- il CRO ha espresso interesse nei riguardi della proposta di collaborazione formulata da Area Science Park esprimendo specifica attenzione scientifica e tecnica per l'implementazione di indagini di sequenziamento genico massivo e per il corrispondente utilizzo di risorse di calcolo, di *storage* dei dati e di analisi bioinformatiche;
- stante il comune interesse delle Parti per la progettazione e lo sviluppo di linee di ricerca riguardanti la genomica ed epigenomica dei tumori, con la presente Convenzione Quadro Area Science Park e il CRO intendono, pertanto, sancire il raggiungimento di un'intesa finalizzata all'instaurazione di un rapporto di collaborazione con l'obiettivo di valorizzare le competenze, gli insediamenti e le strumentazioni già presenti sul territorio regionale per potersi confrontare con i grandi distretti scientifici europei e internazionali nell'ambito della genomica, dell'epigenomica e delle scienze omiche in generale, nonché di promuovere tutte le possibili sinergie tra attori regionali, nazionali e internazionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO.

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

Disciplina dei rapporti tra le Parti

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle clausole e disposizioni contenute:
 a) nella presente Convenzione Quadro;
 b) nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5 della presente Convenzione Quadro;
 c) in tutte le normative che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione Quadro.

Articolo 3

Oggetto

1. Con la presente Convenzione Quadro Area Science Park e il CRO si impegnano a collaborare, nel rispetto e nell'ambito delle rispettive normative, finalità istituzionali e specificità, sul tema di comune interesse della progettazione e dello sviluppo di linee di ricerca riguardanti la genomica ed epigenomica dei tumori, che includa:
 - lo svolgimento di attività di ricerca;
 - l'utilizzo dei sequenziatori e del datacenter ORFEO in dotazione ad Area Science Park da parte del personale del CRO;
 - la partecipazione a progetti di ricerca;

- l'effettuazione di pubblicazioni scientifiche;
- la gestione e la valorizzazione della proprietà intellettuale;
- la definizione delle strategie di protezione di specifici ritrovati.

Articolo 4

Modalità della collaborazione

1. La collaborazione tra le Parti verrà attuata mediante specifici progetti, la cui proposta compete alla Direzione di Area Science Park o alle Strutture del CRO, nel rispetto della presente Convenzione Quadro.
2. Le Parti convengono che i progetti di cui al comma 1 del presente articolo siano di volta in volta regolamentati, previo assenso dei referenti di cui all'art. 6 della presente Convenzione Quadro, da successivi atti, accordi e/o convenzioni stipulati ai sensi dell'art. 5 della presente Convenzione stessa, per assicurare l'adeguamento dei progetti che ne costituiranno l'oggetto alle nuove evidenze legate al continuo sviluppo degli argomenti trattati, per garantirne il continuo aggiornamento e per rendere la presente Convenzione Quadro più efficace e capace di sviluppo in tempi più rapidi.
3. La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l'erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione , salvo che non sia diversamente specificato negli atti, accordi e/o convenzioni di cui al comma 2 del presente articolo e all'art. 5 della presente Convenzione stessa.
4. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati,

stipulati a titolo oneroso in riferimento all'art. 4, comma 1, della presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali delle Parti. Tali atti dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, se del caso, all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici.

5. La presente Convenzione Quadro non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.
6. Nessuna Parte trasferirà i propri diritti o delegherà le proprie obbligazioni discendenti dalla presente Convenzione Quadro e dai progetti previsti e disciplinati dall'art. 5 della presente Convenzione stessa a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
7. Nessuna delle Parti assumerà o creerà obbligazioni per conto dell'altra né farà dichiarazioni o fornirà garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.

Articolo 5

Progetti

1. Gli atti, gli accordi e le convenzioni che regolamenteranno di volta in volta i progetti di cui all'art. 4, comma 1, della presente Convenzione Quadro, nel dare attuazione a quest'ultima, conterranno:
 a) la descrizione dettagliata delle attività oggetto del progetto collaborativo tra le Parti;
 b) l'indicazione del Responsabile di Progetto individuato per ciascuna

delle due Parti , che assumerà le funzioni di supervisore del progetto e di unico referente di una Parte nei confronti dell'altra. In caso di partecipazione a bandi esterni competitivi per l'assegnazione di finanziamenti, qualora le regole del bando non consentano la designazione di due Ricercatori Responsabili (*Principal Investigator* - PI), uno dei suddetti Responsabili di progetto sarà identificato come Ricercatore Responsabile e l'altro co-Responsabile;

c) indicazioni relative alla durata del progetto, delle risorse umane, economiche e strumentali che ciascuna delle due Parti destinerà allo svolgimento delle attività di interesse comune;

d) la ripartizione dei compiti e delle responsabilità;

e) la disciplina specifica attinente alla sicurezza e alla protezione sanitaria, alla confidenzialità, alla proprietà intellettuale e all'utilizzo dei risultati dell'attività di ricerca, alla verifica dell'anteriorità brevettuale e alla titolarità di eventuali brevetti, al trattamento dei dati personali (inclusa l'eventuale nomina a Responsabile al trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR), all'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché alla relativa ripartizione degli stessi tra le Parti, agli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e eurounionali) provenienti da soggetti terzi e, infine, a ogni altro aspetto ritenuto rilevante, per quanto non previsto o in deroga a quanto già pattuito con la presente Convenzione Quadro.

2. Previo consenso di entrambe le Parti, i suddetti progetti potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati in qualità di parti degli accordi medesimi, ovvero, potranno

prevedere la partecipazione di questi ultimi, in qualità di terzi, allo svolgimento di singole attività, previo espresso gradimento di entrambe le Parti.

3. Qualora i progetti prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge.
4. Gli atti, gli accordi e le convenzioni che regolamenteranno di volta in volta i progetti verranno stipulati nel rispetto del sistema di deleghe vigente presso ciascuna delle Parti.

Articolo 6

Responsabili scientifici della Convenzione Quadro

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione Quadro le Parti designano quali responsabili scientifici:
 - per Area Science Park: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - per il CRO: il Direttore Scientifico del CRO.
2. I responsabili scientifici avranno il compito di valutare i progetti di cui all'art. 4, comma 1, della presente Convenzione Quadro e, se ritenuti idonei, di avallarli.
3. I responsabili scientifici avranno, altresì, il compito di verificare il buon andamento e il rispetto della presente Convenzione Quadro e, se necessario, di attivarsi per risolvere eventuali criticità.

Articolo 7

Confidenzialità

1. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e collaboratori a vario titolo la massima confidenzialità su tutte le notizie, le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della presente Convenzione Quadro e della collaborazione con esso instaurata, nonché sui dati, sulle informazioni e su tutti i risultati delle ricerche non ancora pubbliche svolte in attuazione della presente Convenzione Quadro, che siano identificati come tali in maniera tangibile (di seguito indicati per brevità "Informazioni Confidenziali").
2. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione Quadro le Informazioni Confidenziali fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione stessa.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, in particolare, a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
 - conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni

Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di cui alla presente Convenzione Quadro; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli impegni di confidenzialità previsti dalla presente Convenzione Quadro;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro.

4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti e supporti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.
5. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna clausola della presente Convenzione Quadro o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività attuative della medesima potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle Informazioni stesse.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione dalla

presente Convenzione Quadro, nonché dei progetti, degli atti, degli accordi e delle convenzioni di cui all'art. 5 della medesima, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori 5 (cinque) anni.

7. La violazione degli impegni di confidenzialità ad opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere la presente Convenzione Quadro. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e la presente Convenzione Quadro si considererà risolta al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o che lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione Quadro.

Articolo 8

Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (*background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*sideground*). La presente Convenzione Quadro non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun

diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.

2. Fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli autori o inventori, i risultati delle attività attuative della presente Convenzione Quadro (intendendosi per tali qualsiasi invenzione frutto dei progetti scientifici collaborativi, idea, metodo, *tool*, informazione, *software* e altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle attività di ricerca), ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, saranno di titolarità congiunta delle Parti. In tal caso in conformità alla normativa vigente e alle decisioni assunte dagli Organi competenti di Area Science Park e del CRO:
 - le quote di rispettiva titolarità saranno attribuite alle Parti in considerazione degli effettivi apporti inventivi di ciascuna;
 - le modalità di protezione, gestione e sfruttamento dei risultati congiunti saranno regolate dagli specifici accordi di cui all'art. 5 della Presente Convenzione Quadro.
3. Salvo diversa pattuizione contenuta negli atti, accordi e convenzioni di cui all'art.5 della presente Convenzione Quadro, i risultati delle attività di ricerca, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza, in osservanza delle regole di riferimento per ogni singolo progetto o iniziativa condivisi.
4. Il personale di Area Science Park e del CRO avrà il diritto di utilizzare qualsivoglia risultato di cui ai commi 2 e 3 per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, tenendone debitamente informata l'altra Parte. Le Parti potranno, altresì, attuare attività di trasferimento

tecnologico inerenti ai progetti di ricerca comuni a condizione che ne abbiano comunicato l'intenzione all'altra Parte.

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione Quadro potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata della presente Convenzione Quadro.

Articolo 9

Iniziative di comunicazione e pubblicazione dei risultati

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità alla presente Convenzione Quadro.
2. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione Quadro e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione Quadro dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.
3. I risultati e i dati prodotti nello svolgimento delle attività di ricerca ottenuti con contributi omogenei e non distinguibili delle Parti, o con contributi autonomi e separabili che le Parti abbiano convenuto di pubblicare in forma unitaria, saranno pubblicati congiuntamente, riportando nominativo e afferenza degli autori. In tutti gli altri casi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, pubblicazioni scientifiche, partecipazioni congressuali o azioni divulgative e di formazione, nonché in successive pubblicazioni effettuate autonomamente da ciascuna delle Parti, basate

e/o citanti a qualsiasi titolo dati e/o risultati delle attività di ricerca, dovrà essere riconosciuto espressamente il contributo dell'altra Parte e dovrà essere dichiarata l'esistenza della collaborazione tra Area Science Park e CRO.

4. I risultati oggetto di pubblicazione saranno preventivamente concordati tra le Parti, al fine di stabilire in maniera congiunta gli ambiti di competenza, il riconoscimento della titolarità dei lavori pubblicati e l'ordine degli autori. Con riferimento a questi ultimi, le Parti si impegnano ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, compresi i tecnologi e/o ricercatori e/o assegnisti di ricerca, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica.
5. Area Science Park e CRO si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di confidenzialità assunti ai sensi dell'art. 7 della presente Convenzione Quadro, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati senza giustificato motivo. La pubblicazione potrà essere, in ogni caso, rinviata in base a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale.

Articolo 10

Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro ciascuna Parte si impegna, informando l'altra in base all'art. 13 del citato GDPR, a far sì che tutti i dati

personali e di contatto dei dipendenti, assegnisti di ricerca, collaboratori, consulenti e/o incaricati propri e dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione della presente Convenzione Quadro siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concluderla e di dare a essa esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese

terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "*Standard Contractual Clauses*").

5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente atto convenzionale potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, social media e altri mezzi di comunicazione.
6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e agli accordi attuativi e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.
7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.
8. I Responsabili della protezione dei dati (DPO) delle Parti sono contattabili agli indirizzi di seguito riportati:
 - Area Science Park: rpd@areasciencepark.it;
 - CRO: dpo@cro.it.
9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare la presente Convenzione Quadro, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe

le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

10. Qualora la realizzazione dei progetti di cui all'art.5 della presente Convenzione Quadro comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime disciplineranno nei relativi atti, accordi e convenzioni le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 11

Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

1. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata sui progetti anche multidisciplinari di cui all'art.4, comma 1, della presente Convenzione Quadro.
2. Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistingue la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti convengono di concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese nei relativi atti, accordi e convenzioni di cui all'art. 5 della presente Convenzione Quadro.
3. Le Parti concordano di consultarsi per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive

sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica secondo le rispettive procedure autorizzative in essere.

Articolo 12

Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività di ricerca attuative della presente Convenzione Quadro.
2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività di ricerca attuative della presente Convenzione Quadro presso la sede dell'altra Parte, ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra l'evento, affinché possa avviare le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Articolo 13

Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività di ricerca di cui alla presente Convenzione Quadro come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a

favore del proprio personale impegnato nelle suddette attività. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come “lavoratore” o “lavoratori”.

2. Le attività di ricerca di cui alla presente Convenzione Quadro contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell’altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell’altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d’opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).
3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di ricerca di cui alla presente Convenzione Quadro, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.
4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall’attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:
 - valutazione dei rischi per le rispettive attività;
 - sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
 - informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;

- fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

5. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano fin d'ora a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.

Articolo 14

Oneri finanziari e costi

1. Le Parti danno atto che l'attuazione della presente Convenzione Quadro non implica alcun trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra esse, in quanto ciascuna utilizzerà strutture, attrezzature e personale di propria appartenenza.
2. Coerentemente con la previsione del comma 1 del presente articolo, ciascuna Parte si impegna a sostenere i costi di esecuzione delle attività di ricerca previste a proprio carico dalla presente Convenzione Quadro.

Articolo 15

Durata

1. La presente Convenzione Quadro ha durata di 3 (tre) anni decorrenti a far data dalla apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale.
2. Al termine del triennio, la presente Convenzione Quadro potrà essere oggetto di rinnovo per un ulteriore triennio, d'intesa tra le Parti da

raggiungersi almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, a seguito di una verifica condivisa dei risultati raggiunti volta a valutare l'opportunità di proseguire nel rapporto di collaborazione. Il rinnovo sarà formalizzato a mezzo scambio di PEC.

3. Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione della presente Convenzione Quadro per qualsiasi motivo intervenuta, eventuali ulteriori e separati accordi resteranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

Articolo 16

Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione Quadro possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.
2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con la presente Convenzione Quadro. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali la presente Convenzione Quadro si intenderà risolta.
3. Ferme restando le cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione Quadro, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante

da atto scritto.

Articolo 17

Responsabilità per mancata sottoscrizione di atti, accordi e convenzioni

1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ciascuna Parte non avrà nei confronti dell'altra alcuna responsabilità di qualsiasi natura, ivi inclusa quella di natura precontrattuale, per danni diretti e indiretti connessi alla mancata sottoscrizione di atti, accordi e convenzioni aventi a oggetto i progetti originati dalla presente Convenzione Quadro.
2. Restano ferme le responsabilità, anche precontrattuali, derivanti dai successivi atti, accordi e convenzioni eventualmente stipulati sulla base della presente Convenzione Quadro o dalla corrispondenza scambiata tra le Parti.

Articolo 18

Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.
2. Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo sono tenute a uniformarsi al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al Codice di Comportamento dei Dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, in quanto applicabili ai dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività di ricerca di cui alla presente Convenzione Quadro.
3. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione della presente Convenzione Quadro per inadempimento il verificarsi a carico di

una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla presente Convenzione Quadro, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

4. Nelle ipotesi sopra indicate la presente Convenzione Quadro sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 19

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base della presente Convenzione Quadro sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
- CRO: protocollo@pec.cro.it

o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

Articolo 20

Modifiche alla presente Convenzione Quadro

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali modifiche alla presente Convenzione Quadro per adeguamenti a rilevanti

e mutate esigenze delle stesse.

2. Qualora una qualsiasi disposizione della presente Convenzione Quadro fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e le finalità espresse dalle Parti nella stipulazione della presente Convenzione Quadro. In tal caso, le Parti sostituiranno le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 21

Legge applicabile e foro competente

1. La presente Convenzione Quadro è disciplinata in via esclusiva dal diritto italiano ed europeo, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.
2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione Quadro, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 1, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto convenzionale, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), pt. 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

Articolo 22

Registrazione e imposta di bollo

1. La presente Convenzione Quadro costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Nessuna spesa deriva dalla presente Convenzione Quadro.
3. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.
4. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

La Presidente Prof.ssa Caterina Petrillo

Per Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Istituto Nazionale Tumori

Il Direttore Generale Dott.ssa Francesca Tosolini

**Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.